

### Tusidenzadel Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le Pari Opportunità

### **RELAZIONE**

triennale sullo stato di applicazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, recante "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120"

(periodo dal 12 febbraio 2013 al 12 febbraio 2016)

(Articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 251/2012)



Dipartimento per le Pari Opportunità

#### **INDICE**

#### **Premessa**

- 1. Parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati e delle società controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati: normativa e profili applicativi
  - 1.1. La legge 12 luglio 2011, n. 120 e il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251
  - 1.2. Parere n. 594/2014 della Sezione I del Consiglio di Stato, Adunanza del 16 aprile 2014, concernente "Applicazione dell'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120 e dell'articolo 1 del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, in materia di quote di genere alle società in cui nessuna pubblica amministrazione ha da sola il controllo e alle c.d. società miste"
- 2. Procedimento amministrativo finalizzato all'adozione dei provvedimenti di diffida
- 3. Adempimenti per il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione della normativa sull'equilibrio di genere
- 4. Dati di monitoraggio e vigilanza alla scadenza del primo triennio di applicazione della normativa di cui al D.P.R. n. 251/2012
- 5. Conclusioni



### Dipartimento per le Pari Opportunità

#### **Premessa**

La presente Relazione è stata predisposta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012 n. 251, recante "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120", che all'articolo 4, comma 1, dispone che "Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità vigila sul rispetto della normativa e presenta al Parlamento una relazione triennale sullo stato di applicazione della stessa".

Ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità del 4 dicembre 2012, recante "Organizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità", la struttura interna del Dipartimento alla quale compete il coordinamento degli adempimenti per il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione della normativa di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120, recante "Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati", è l'Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità.

Con la presente Relazione si riferisce in merito allo stato di applicazione della normativa di cui al D.P.R. n. 251/2012 alla scadenza del primo triennio dall'entrata in vigore della stessa, nonché in merito all'attività di monitoraggio e vigilanza svolta ai sensi del citato articolo 4, comma 1, del D.P.R. medesimo. La Relazione, corredata da grafici e tabelle, è strutturata come segue:

- il primo paragrafo "Parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati e delle società controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati: normativa e profili applicativi" fornisce un quadro generale della normativa concernente l'equilibrio di genere nella composizione degli organi



### Dipartimento per le Pari Opportunità

collegiali delle società quotate (legge n. 120/2011) e delle società controllate da pubbliche amministrazioni (D.P.R. n. 251/2012) e illustra il contenuto del parere reso dal Consiglio di Stato - parere n. 594/2014 - con il quale sono stati risolti alcuni dubbi interpretativi circa l'ambito di applicazione del D.P.R. n. 251/2012;

- il secondo paragrafo "Procedimento amministrativo finalizzato all'adozione dei provvedimenti di diffida" descrive specificamente la procedura seguita dal Dipartimento ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 251/2012;
- il terzo paragrafo "Monitoraggio e vigilanza sull'applicazione della normativa sull'equilibrio di genere" descrive l'attività di monitoraggio e vigilanza sull'applicazione della normativa di cui al D.P.R. n. 251/2012 svolta a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo;
- il quarto paragrafo "Dati di monitoraggio e vigilanza alla scadenza del primo triennio di applicazione della normativa di cui al D.P.R. n. 251/2012" fornisce i dati riepilogativi circa l'attività svolta nel corso del primo triennio di applicazione della normativa in questione;
- il quinto paragrafo "Conclusioni" riporta alcune considerazioni finali circa i risultati del primo triennio di applicazione della normativa concernente il rispetto dell'equilibrio di genere nella composizione degli organi collegiali delle società, non quotate, controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, anche attraverso un confronto con i risultati dell'applicazione della legge n. 120/2011 per le società quotate, tenendo conto, per queste ultime, dei dati contenuti nel Rapporto elaborato dalla Consob nel mese di dicembre 2015.



### Dipartimento per le Pari Opportunità

1. Parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati e delle società controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati: normativa e profili applicativi

#### 1.1. La legge 12 luglio 2011, n. 120 e il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251

La legge 12 luglio 2011, n. 120, recante "Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati", ha introdotto un meccanismo volto a rendere più equilibrata la rappresentanza dei generi all'interno degli organi collegiali delle società quotate nei mercati regolamentati e delle società a controllo pubblico, non quotate.

In particolare, la legge n. 120/2011 ha stabilito che le società quotate nei mercati regolamentati debbano prevedere nei propri statuti disposizioni volte a garantire l'equilibrio di genere negli organi di amministrazione e di controllo, per tre mandati consecutivi, decorrenti dal primo rinnovo successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge (intervenuta il 12 agosto 2011).

L'articolo 3 della citata legge ha previsto che le disposizioni ivi contenute si applichino anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, rinviando la disciplina di attuazione ad un apposito regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.





### Dipartimento per le Pari Opportunità

Il regolamento in questione è stato adottato con D.P.R. n. 30 novembre 2012, n. 251, recante "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120", che ha disciplinato modalità e termini per garantire l'equilibrio di genere nella composizione degli organi collegiali di amministrazione e di controllo delle società, non quotate in mercati regolamentati, controllate anche in via indiretta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001.

Anche il citato regolamento stabilisce (cfr. articolo 3) che gli obblighi ivi previsti siano operativi per tre mandati consecutivi decorrenti, nel caso specifico delle società a controllo pubblico, dal primo rinnovo degli organi collegiali successivo all'entrata in vigore del medesimo regolamento, intervenuta il 12 febbraio 2013.

Sia per le società quotate che per quelle assoggettate a controllo pubblico e non quotate nei mercati regolamentati è previsto che la composizione degli organi collegiali debba assicurare l'equilibrio tra i generi e, in particolare, che almeno un terzo dei componenti di ciascun organo sociale appartenga al genere meno rappresentato. Tale quota è, tuttavia, ridotta ad un quinto per il primo rinnovo degli organi. L'equilibrio di genere trova applicazione per tre mandati consecutivi ma, come detto sopra, la decorrenza dell'operatività degli obblighi introdotti è diversa a seconda che si tratti di società quotate o di società non quotate, come previsto, rispettivamente dall'articolo 2 della legge n. 120/2011 e dall'articolo 3 del D.P.R. n. 251/2012.

Nel sistema delle società quotate, anche controllate da pubbliche amministrazioni, la funzione di controllo sul rispetto delle quote introdotte dalla normativa è affidata alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 120/2011. Per le società





### Dipartimento per le Pari Opportunità

quotate che non rispettino la legge sull'equilibrio di genere è stato previsto un sistema sanzionatorio articolato come segue.

Qualora la composizione degli organi collegiali non rispetti il criterio di riparto stabilito, la CONSOB diffida la società ad adeguarsi entro quattro mesi; in caso di inottemperanza alla diffida, la CONSOB irroga una sanzione pecuniaria compresa tra euro 100.000,00 ed euro 1.000.000,00 se lo squilibrio riguarda gli organi di gestione e compresa tra euro 20.000,00 ed euro 200.000,00 se lo squilibrio riguarda gli organi di controllo, fissando un termine di tre mesi per l'adeguamento. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, è prevista quale sanzione la decadenza dalla carica per tutti i componenti dell'organo sociale.

L'articolo 4 del citato D.P.R. n. 251/2012 attribuisce, invece, al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro delegato per le pari opportunità, i compiti di monitoraggio e vigilanza sull'applicazione delle quote di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale.

Come evidenziato in premessa, il Dipartimento per le pari opportunità esercita i compiti istruttori propedeutici all'esercizio delle predette funzioni poiché il D.M. 4 dicembre 2012, recante "Organizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità", prevede che all'Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità del Dipartimento spetti il coordinamento degli adempimenti per il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione della normativa di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120.

In particolare, si segnala che le società ricadenti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 251/2012 hanno l'obbligo di comunicare la composizione degli organi sociali entro 15 giorni dalla data di nomina degli stessi o dalla data di sostituzione nel caso in cui la composizione dell'organo collegiale subisca modifiche in corso di mandato (cfr. articolo 4, comma 2). Chiunque vi abbia





### Dipartimento per le Pari Opportunità

interesse può, inoltre, segnalare al Dipartimento per le pari opportunità la carenza di equilibrio tra i generi riscontrata negli organi delle società di cui trattasi (cfr. articolo 4, comma 4).

Il Dipartimento per le pari opportunità ha attivato la casella di posta elettronica certificata segreteria.interventipariop@pec.governo.it, attraverso la quale le società ricadenti nell'ambito di applicazione del D.P.R. n. 251/2012 (cfr. articolo 4, commi 2 e 3) comunicano la composizione degli organi sociali entro 15 giorni dalla data di nomina degli stessi, o dalla data di sostituzione nel caso in cui vi sia una modificazione della composizione degli organi in corso di mandato. Chiunque vi abbia interesse può, altresì, segnalare alla medesima casella di posta elettronica certificata la carenza di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi sociali delle società ricadenti nell'ambito di applicazione del D.P.R. n. 251/2012.

Qualora venga accertato il mancato rispetto dell'equilibrio tra i generi, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità diffida la società a ripristinare tale equilibrio entro sessanta giorni (secondo il procedimento specificatamente decritto nel successivo paragrafo 2). Nel caso di inottemperanza alla diffida è fissato un ulteriore termine di sessanta giorni decorso il quale, ove la società non provveda ad adeguarsi, tutti i componenti dell'organo sociale interessato decadono e si provvede alla ricostituzione dell'organo societario.

Per favorire l'applicazione della normativa e risolvere una serie di dubbi interpretativi emersi, soprattutto in fase di prima attuazione delle disposizioni da parte delle società interessate, il Dipartimento per le pari opportunità, anche sulla base dei quesiti pervenuti, ha elaborato un documento contenente le risposte alle domande più frequenti sull'applicazione del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 (FAQ). Tale documento è stato pubblicato nell'apposita sezione "Quote di genere" del sito web del Dipartimento <a href="www.pariopportunita.gov.it">www.pariopportunita.gov.it</a> ed è stato progressivamente integrato via via che sono stati effettuati gli ulteriori approfondimenti giuridici in sede di applicazione della normativa.



### Dipartimento per le Pari Opportunità

1.2. Parere n. 594/2014 della Sezione I del Consiglio di Stato, Adunanza del 16 aprile 2014, concernente "Applicazione dell'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120 e dell'articolo 1 del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, in materia di quote di genere alle società in cui nessuna pubblica amministrazione ha da sola il controllo e alle c.d. società miste"

Si segnala che, in fase di prima applicazione della normativa di cui al D.P.R. n. 251/2012, sono emersi alcuni dubbi interpretativi circa l'applicabilità della stessa anche alle società al cui capitale partecipano più soggetti pubblici, ciascuno dei quali non si trovi in alcuna delle situazioni contemplate dall'articolo 2359 del codice civile, pur detenendo, unitamente considerati, la maggioranza del capitale sociale, nonché circa l'applicabilità della medesima normativa alle società a capitale misto pubblico-privato.

In relazione ai predetti dubbi interpretativi, il Dipartimento per le pari opportunità ha ritenuto necessario formulare una richiesta di parere al Consiglio di Stato per definire esattamente l'ambito di applicazione sotto il profilo soggettivo della normativa in questione.

Il Consiglio di Stato ha formulato il parere richiesto - parere n. 594/2014 della Sezione prima, Adunanza del 16 aprile 2014 (allegato) - chiarendo, in particolare, che la normativa è applicabile anche alle società al cui capitale partecipino più pubbliche amministrazioni, a prescindere dal fatto che la società sia partecipata o meno da privati, ma solo al verificarsi di talune condizioni che integrano la fattispecie del c.d. controllo congiunto, espressamente specificate nel medesimo parere.

Secondo il Consiglio di Stato "il controllo societario ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. può ritenersi unitariamente realizzato da più pubbliche amministrazioni quando:

 gli organi decisionali della società controllata sono composti da rappresentanti delle pubbliche amministrazioni. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni partecipanti;



### Dipartimento per le Pari Opportunità

- 2. le pubbliche amministrazioni congiuntamente grazie ad accordi tra loro o a comportamenti paralleli dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (c.d. controllo di diritto), ovvero di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (c.d. controllo di fatto), oppure esercitano congiuntamente sulle società un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con esse;
- 3. la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni controllanti".

Il citato parere ha precisato, altresì, che "non è invece sufficiente la mera titolarità pubblica della maggioranza di capitale, essendo tale elemento, da solo considerato, estraneo all'art. 2359 cod. civ., che riguarda le due ipotesi del «socio sovrano» e del «socio tiranno», in cui chi esercita il controllo è il *dominus* della società. Concetto che certo non può dirsi integrato allorquando le pubbliche amministrazioni, pur avendo la maggioranza del capitale, agiscono separatamente".

In conclusione, il Consiglio di Stato nel citato parere ha ritenuto che, nel caso di controllo congiunto, alla società controllata da pubblica amministrazione, a prescindere dal fatto che sia partecipata o meno da privati, si applicano l'articolo 3 della legge n. 120/2011 e l'articolo 1 del D.P.R. n. 251/2012.

#### 2. Procedimento amministrativo finalizzato all'adozione dei provvedimenti di diffida

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di diffida previsti dall'articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 251/2012 da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro delegato per le pari opportunità, il Dipartimento per le pari opportunità adotta le procedure previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di procedimento amministrativo.

Il termine di conclusione del procedimento in questione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 241/1990, è individuato in 30 giorni, decorrenti dalla data di avvio del procedimento.



### Dipartimento per le Pari Opportunità

In particolare, l'iter procedimentale prevede la comunicazione alla società dell'avvio, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, del procedimento amministrativo finalizzato all'adozione del provvedimento formale di diffida di cui all'articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 251/2012, a firma del responsabile del procedimento.

Alla scadenza dei 30 giorni dalla data d'inizio del procedimento d'ufficio senza che la società abbia provveduto ad adeguarsi alla normativa in questione, è adottato il primo provvedimento di diffida a ripristinare l'equilibrio tra i generi entro 60 giorni, a firma del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per le pari opportunità.

In caso di inottemperanza a tale diffida entro il suddetto termine, è adottato il secondo provvedimento formale di diffida che fissa un nuovo termine di 60 giorni per ripristinare l'equilibrio tra i generi, a firma del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per le pari opportunità. Alla scadenza di tale ulteriore termine, ove la società diffidata non provveda a ripristinare l'equilibrio tra i generi, l'articolo 4, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 251/2012, prevede la decadenza dei componenti dell'organo sociale interessato e la ricostituzione del medesimo organo nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto.

Per quanto concerne la firma dei provvedimenti di diffida si segnala che, fino al mese di febbraio 2014, tali provvedimenti sono stati firmati dal Vice Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Sen. Prof.ssa Maria Cecilia Guerra, in base alla delega in materia di pari opportunità conferita dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro-tempore* al Ministro del lavoro e delle politiche sociali con D.P.C.M. 10 luglio 2013. Successivamente, i provvedimenti sono stati firmati, dapprima, dal Presidente del Consiglio dei ministri fino al mese di settembre 2014 e, poi, a decorrere dal mese di ottobre 2014, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri *pro-tempore*, delegato alla "firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri".





### Dipartimento per le Pari Opportunità

Si segnala che, nel corso dei tre anni dall'entrata in vigore della normativa e di svolgimento dell'attività di monitoraggio e vigilanza sul rispetto della medesima sono stati avviati n. 197 procedimenti nei confronti delle società inadempienti rispetto agli obblighi di cui alla normativa e che non vi è stata, da parte di tali società, alcuna contestazione in merito alla procedura adottata al riguardo.

Nel corso del medesimo periodo, sono stati presentati 2 ricorsi dalle società "Ferrovie Nord S.p.a." e "Industria acqua siracusana S.p.a.", il primo dei quali si è, tra l'altro, concluso con una dichiarazione di "cessazione della materia del contendere" poiché la società ricorrente, nelle more del giudizio, ha adeguato la composizione dell'organo nel rispetto della normativa di cui al D.P.R. n. 251/2012. Il secondo ricorso è tuttora pendente.

Nel corso del medesimo periodo vi sono stati 2 casi di società per le quali, nel corso del procedimento, a seguito di interlocuzione con le stesse società e/o con le amministrazioni loro controllanti, effettuati gli opportuni approfondimenti giuridici e acquisita la relativa documentazione integrativa, sono stati adottati provvedimenti di annullamento delle diffide inviate in un primo tempo alle medesime società.

Per quanto riguarda la decadenza dell'organo per il quale è stato avviato il relativo procedimento per l'adozione della diffida, si segnala che tale effetto, ai sensi di quanto espressamente previsto dall'articolo 4, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 251/2012, si produce una volta scaduto il termine di sessanta giorni dal ricevimento della seconda diffida senza che la società diffidata abbia provveduto al ripristino dell'equilibrio di genere. Si tratta, perciò, di decadenza *ex lege* che non necessita dell'adozione di alcun atto da parte del Dipartimento per le pari opportunità.

In tali casi il Dipartimento, una volta scaduto il termine di cui sopra, provvede ad inviare alla società interessata una comunicazione in cui si richiama l'attenzione della società in merito agli



### Dipartimento per le Pari Opportunità

effetti prodotti da tale scadenza, affinché la società provveda alla "ricostituzione dell'organo nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto", così come previsto dal citato articolo 4, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 251/2012. Tale comunicazione è stata inviata in 6 casi di società diffidate (rispettivamente, in 5 casi si trattava di società diffidate per la composizione del collegio sindacale e in un caso di società diffidata per la composizione del consiglio di amministrazione).

Dalla verifica effettuata successivamente alle predette comunicazioni risulta che 5 società hanno ricostituito gli organi che erano stati oggetto delle diffide nel rispetto delle normativa di cui al D.P.R. n. 251/2012 mentre una sola società ha nominato un amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione.

#### 3. Monitoraggio e vigilanza sull'applicazione della normativa sull'equilibrio di genere

Mancando alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 251/2012 un'anagrafe già definita delle società pubbliche obbligate al rispetto della normativa, per il primo periodo di applicazione della medesima - e, più precisamente, per il periodo dalla data di entrata in vigore del citato D.P.R. n. 251/2012, ossia dal 12 febbraio 2013, fino al mese di aprile 2014 - le attività di monitoraggio e vigilanza sono state effettuate dal Dipartimento per le pari opportunità esclusivamente in base alle segnalazioni pervenute da terzi e nei confronti delle società che hanno adempiuto spontaneamente all'obbligo di comunicare, ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del citato D.P.R., la composizione dei propri organi di amministrazione e controllo.

Per lo svolgimento efficace e puntuale delle attività di monitoraggio e vigilanza sull'applicazione delle disposizioni normative relative all'equilibrio di genere da parte delle società controllate direttamente e indirettamente da pubbliche amministrazioni, il Dipartimento per le pari opportunità ha tuttavia ritenuto necessaria la costruzione di una banca dati completa ed aggiornata contenente le informazioni relative alle succitate società.





### Dipartimento per le Pari Opportunità

A tal fine, considerata l'assenza di una banca dati completa presso altre pubbliche amministrazioni, il Dipartimento ha affidato a Cerved Group S.p.a. l'incarico (sottoscritto il 18 dicembre 2013) relativo alla fornitura di un database, aggiornato mensilmente, contenente le informazioni relative alle società sottoposte alla normativa ottenute elaborando i dati societari registrati presso le Camere di commercio, secondo specifiche funzionali alle attività di monitoraggio e vigilanza.

Acquisito il database, a partire dal mese di aprile 2014, pertanto, il Dipartimento ha predisposto un "Piano di vigilanza" sul rispetto della normativa in questione, provvedendo ad avviare, con cadenza mensile, i procedimenti amministrativi volti a diffidare le società inadempienti a rispristinare l'equilibrio di genere, individuando ciascun mese le 15 società pubbliche, controllate da una pubblica amministrazione, distribuite su 5 ripartizioni geografiche individuate (Nord/Ovest; Nord/Est; Centro; Sud; Isole), con il fatturato annuo più elevato, procedendo via via per quelle con classi di fatturato inferiori. Tale "Piano di vigilanza", assentito dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri pro-tempore, è stato successivamente integrato (nel mese di settembre 2014) con l'introduzione del criterio ulteriore del rinnovo recente degli organi, anch'esso avallato dal Segretario Generale pro-tempore. Si è ritenuto opportuno, infatti, modificare l'iniziale sistema di estrazione delle società aggiungendo il predetto criterio, procedendo quindi a diffidare tempestivamente le società che hanno provveduto più di recente al rinnovo degli organi in violazione della normativa di cui al D.P.R. n. 251/2012, in modo da garantire che i medesimi organi potessero assicurare, quasi per l'intera durata del mandato, il rispetto dell'equilibrio di genere, con l'effetto, altresì, di sensibilizzare le società per i successivi rinnovi dei medesimi organi. A partire da settembre 2014, pertanto, i procedimenti amministrativi finalizzati all'adozione dei provvedimenti di diffida di cui all'articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 251/2012 sono stati avviati individuando le società che hanno rinnovato più di recente gli organi, controllate da una pubblica amministrazione, distribuite sulle 5 ripartizioni geografiche (Nord/Ovest; Nord/Est; Centro; Sud; Isole), con il fatturato annuo più elevato, proseguendo via via per quelle con classi di fatturato inferiori.



### Dipartimento per le Pari Opportunità

### 4. Dati di monitoraggio e vigilanza alla scadenza del primo triennio di applicazione della normativa di cui al D.P.R. n. 251/2012

In merito alle comunicazioni pervenute dalle società ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 251/2012, si fa presente che dal 12 febbraio 2013, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 251/2012, fino al 12 febbraio 2016 data di scadenza del primo triennio di applicazione della normativa, sono pervenute al Dipartimento n. 640 comunicazioni, provenienti da 430 società, relative alla composizione degli organi sociali delle stesse in seguito al loro rinnovo o parziale modifica. Per alcune società, nell'arco del triennio, vi sono state due o più modifiche nella composizione degli organi e, quindi, altrettante comunicazioni.

Complessivamente, al 12 febbraio 2016, le donne rappresentano circa il 37% dei componenti degli organi collegiali delle società da cui sono pervenute comunicazioni; inoltre, 26 società hanno comunicato la nomina di un amministratore unico, in un solo caso di genere femminile.

A seguito delle predette comunicazioni da parte delle società, nonché a seguito delle segnalazioni pervenute da terzi ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.P.R. n. 251/2012, sono stati avviati, nel periodo di riferimento, 44 procedimenti finalizzati all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 251/2012, al cui esito sono stati emanati 37 provvedimenti di prima diffida e 22 provvedimenti di seconda diffida per le società che non si sono adeguate entro sessanta giorni dalla prima diffida. Al riguardo, si segnala che 7 società si sono adeguate dopo l'avvio del procedimento, 15 società si sono adeguate dopo il primo provvedimento di diffida e 18 società dopo il secondo provvedimento di diffida, mentre ad 1 società, non essendosi adeguata nei termini, è stata comunicata la decadenza dell'organo. Inoltre, al 12 febbraio 2016, per 3 società non risultavano ancora scaduti i termini del provvedimento di seconda diffida.

Per quanto riguarda i procedimenti avviati d'ufficio in base ai criteri di cui al predetto "Piano di vigilanza", dal mese di aprile 2014 fino al 12 febbraio 2016, sono stati avviati 153 procedimenti.

Al 12 febbraio 2016, 10 dei suddetti procedimenti risultavano ancora in corso, non essendo decaduti i termini per l'emanazione del provvedimento di prima diffida, mentre, all'esito dei





### Dipartimento per le Pari Opportunità

restanti 143 procedimenti sono stati emanati 121 provvedimenti di prima diffida (rivolti alle società che non si sono adeguate entro i termini procedimentali) e 64 provvedimenti di seconda diffida per le società che non si sono adeguate entro sessanta giorni dalla prima diffida.

Al riguardo, si segnala che 22 società si sono adeguate dopo l'avvio del procedimento, 57 società si sono adeguate dopo il provvedimento di prima diffida e 52 società si sono adeguate dopo il provvedimento di seconda diffida. Inoltre, al 12 febbraio 2016, per 4 società non risultavano ancora scaduti i termini del provvedimento di seconda diffida, mentre, è stata comunicata la decadenza dell'organo a 5 società che, decorsi i termini del provvedimento di seconda diffida, non avevano provveduto ad adeguare la composizione alla normativa.

Infine, 3 società, in seguito al provvedimento di seconda diffida, hanno nominato un amministratore unico, circostanza che ha escluso la prosecuzione dei relativi procedimenti considerato che la normativa sull'equilibrio di genere di cui alla Legge n. 120/2011 e al D.P.R. n. 251/2012 si applica solo agli organi collegiali.



### Dipartimento per le Pari Opportunità

	PROCEDIMENTI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DIFFIDA				
ATTI EMANATI	Dipartimento pari opportunità				
	12 febbraio 2013 - 12 febbraio 2016				
	in seguito a				
	comunicazioni		d'ufficio (da aprile 2014)		
	società/segnalazioni				totale
	di terzi				
		n. società		n. società	
	n. atti	adeguate	n. atti (B)	adeguate	(A) + (B)
	(A)	entro i termini		entro i termini	
		terrinin	153 (di	terriiiii	
Avvio del			cui 10 in		197
procedimento	44	7	corso*)	22	
prima diffida	37	15	121	57	158
			64 (di cui		
			4 in		
	22		corso** e		
	(di cui 3		3 nomine		
seconda diffida	in corso  ****)	18	di AU ***)	52	86
	)	18	***)	52	80
Comunicazione decadenza					
organo	1		5		6

<sup>\*</sup>al 12/02/2016, <u>10</u> dei 153 procedimenti avviati erano ancora in corso in quanto le società ai quali erano rivolti non si erano ancora adeguate e non erano scaduti i termini per l'emanazione del provvedimento di prima diffida.

\*\*\*\* al 12/02/2016,  $\underline{3}$  dei 22 provvedimenti di seconda diffida erano ancora in corso in quanto le società diffidate non si erano ancora adeguate e non erano scaduti i termini del suddetto provvedimento.

Fonte: Dipartimento pari opportunità

<sup>\*\*</sup> al 12/02/2016, <u>4</u> dei 64 provvedimenti di seconda diffida erano ancora in corso in quanto le società diffidate non si erano ancora adeguate e non erano scaduti i termini del suddetto provvedimento.

<sup>\*\*\*</sup> al 12/02/2016, a seguito dei 64 provvedimenti di seconda diffida,  $\underline{3}$  Società hanno nominato un amministratore unico.





### Dipartimento per le Pari Opportunità

#### 5. Conclusioni

I dati a disposizione consentono di svolgere alcune considerazioni in merito all'efficacia della normativa concernente l'equilibrio di genere di cui alla legge n. 120/2011 e dal D.P.R. n. 251/2012.

Emerge chiaramente che la percentuale delle donne che ricoprono ruoli di vertice è sensibilmente aumentata in Italia<sup>1</sup>, nel triennio 2013-2016.

Per quanto riguarda le società, non quotate in mercati regolamentati, controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, i dati forniti mensilmente da Cerved Group al Dipartimento per le pari opportunità hanno permesso di valutare i cambiamenti intervenuti nella composizione per genere degli organi di amministrazione e controllo delle società medesime in seguito all'entrata in vigore del sopracitato D.P.R. n. 251/2012.

A febbraio 2016, a tre anni dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 251/2012, le donne rappresentano più di un quarto dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche non quotate, facendo registrare da aprile 2014 (prima acquisizione di dati CERVED) un incremento di otto punti percentuali - da 17,5 a 25,7 - grazie all'accesso di circa 900 nuovi componenti di genere femminile negli organi collegiali delle predette società nel periodo di riferimento. Questo dato assume ulteriore rilevanza considerato che si è verificata, nel medesimo periodo, una

1 -

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In base all'analisi della board diversity (cfr. tab. 2.14) contenuta nel "Report on corporate governance of Italian listed companies" del 2015 pubblicato dalla Consob, a dicembre 2015 (dati aggiornati al 30 giugno 2015), con riferimento alle società quotate, nei "corporate boards" il numero delle donne che ricopre il ruolo di consigliere in 3 anni ha fatto registrare un incremento pari al 16%, raggiungendo nel giugno del 2015 una percentuale pari al 27,6% (rispetto all'11,6% registrato nel 2012).

Dal Rapporto della Consob emerge che il fattore che ha determinato una variazione percentuale così rilevante è da ricondursi all'entrata in vigore della legge n. 120 del 2011, che ha avuto il merito di integrare la disciplina precedente (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) che non prevedeva nulla in proposito. Nelle società cd. Diverseboard il numero di donne presenti è quasi raddoppiato rispetto al 2010, quando la maggior parte delle società quotate aveva consigli di amministrazioni composti quasi interamente da uomini (cfr. tab 2.14)


Se nel 2010 la partecipazione femminile nelle società italiane quotate era pari a circa il 6%, l'attuale percentuale di donne nei Consigli di amministrazione delle società quotate si attesta al 27,6%. Inoltre, nella quasi totalità delle imprese, almeno una donna siede nel board. La maggioranza delle donne è amministratore indipendente, mentre sono soltanto 16 a ricoprire il ruolo di amministratore delegato.

Il dato del 27,6% sopraindicato colloca l'Italia in una posizione superiore rispetto alla media europea, che secondo i dati resi pubblici dalla Commissione Europea nell'Europa a 28 membri (dati aggiornati ad aprile 2015) è pari al 21,2% (ad ottobre 2014 era al 20,2%).



Dipartimento per le Pari Opportunità

diminuzione di circa 500 unità del numero di società rientranti nell'ambito di applicazione del D.P.R. n. 251/2012.




Fonte: elaborazione Dipartimento pari opportunità su dati CERVED

La distribuzione geografica della presenza femminile negli organi sociali delle società sottoposte a monitoraggio evidenzia notevoli differenze regionali, con valori particolarmente elevati nel Nord dell'Italia, dove la percentuale di donne negli organi collegiali si avvicina o raggiunge il 30% in diverse regioni (come in Emilia Romagna, Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta); nel Sud dell'Italia le donne non raggiungono la soglia del 15% dei componenti degli organi collegiali sia in Basilicata (13,2%) che in Calabria (14,9%) e, in generale, non raggiungono il 20%, fatta eccezione per l'Abruzzo, in cui la percentuale si attesta al 24,8%.



Dipartimento per le Pari Opportunità




Fonte: elaborazione Dipartimento pari opportunità su dati CERVED

Dai dati in possesso del Dipartimento per le pari opportunità relativi alle nomine negli organi delle società non quotate nei mercati regolamentati controllate dalle pubbliche amministrazioni, nell'ultimo biennio si osserva una non trascurabile tendenza incrementale di nomine di Amministratori unici. A febbraio 2016, 35 società su 100 risultano dirette da un Amministratore unico mentre ad aprile 2014 la percentuale di società amministrate da un organo monocratico era inferiore a 30.

Soltanto una percentuale esigua degli Amministratori unici nominati - pari a circa il 3% - è di genere femminile.



Dipartimento per le Pari Opportunità



Fonte: elaborazione Dipartimento pari opportunità su dati CERVED

Infine, si segnala che nel corso del primo triennio di applicazione della normativa concernente l'equilibrio di genere di cui al D.P.R. n. 251/2012 è stata svolta un'attività di sensibilizzazione e di diffusione della conoscenza dell'esistenza degli obblighi previsti dalla normativa in questione, attraverso iniziative di informazione e di formazione portate avanti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità in collaborazione con Enti di ricerca, Università, Fondazioni e Associazioni, attraverso l'organizzazione e la partecipazione ad eventi e convegni sul tema, nonché attraverso la diffusione della campagna di comunicazione istituzionale "QUOTE DI GENERE – Un Paese più equilibrato ha un futuro migliore".